



Aggiornamento  
Professionale  
Settimanale

**quaderno**

**s**ettimanale

**Focus settimanale:**

- Il versamento trimestrale dell'imposta di bollo
- Siti web e la privacy
- Accertamento dell'impresa familiare
- Contributi e crediti d'imposta – trattamento contabile e fiscale
- Gli interpelli dell'Agenzia delle Entrate del mese di settembre – terza parte

## Flash di stampa



4

## L'Agenzia interpreta



10

## Il Giudice ha sentenziato



13

In breve ..... 15

Il versamento trimestrale dell'imposta di bollo ..... 15

Siti web e la privacy ..... 17

L'Approfondimento – 1 ..... 19

Accertamento dell'impresa familiare ..... 19

L'Approfondimento – 2 ..... 28

Contributi e crediti d'imposta – trattamento contabile e fiscale..... 28

L'Approfondimento – 3 ..... 36

Gli interpelli dell'Agenzia dell'Entrate del mese di settembre – terza parte ..... 36

L'angolo Informatico ..... 41

I sistemi di sicurezza dei sistemi informativi..... 41

## Le prossime scadenze



46

*Bissacco Barbara  
Burzacchi Francesco  
Cannatà Giuseppe  
Capodicasa  
Francesco  
Costa Francesco*

**Comitato scientifico:**

*Costa Gianfranco  
De Stefani Alberto  
La Torre Giampiero  
Lupi Flavio  
Marcolla Alessandro  
Moro Nicola*

*Tatone Alessandro  
Trevisan Michele  
Ziantoni Daniele  
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

**SerConTel**  
.it

**Associazione Ser.Con.Tel.** - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463  
web: [www.sercontel.it](http://www.sercontel.it) mail: [info@sercontel.it](mailto:info@sercontel.it)

## Flash di stampa



<p>Riavvio della riscossione dal 16.10.20</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 12.10.2020</p>	<p>La mancata sospensione dei pagamenti verso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione da parte della legge di conversione del Decreto Agosto comporterà l'invio di cartelle di pagamento pignoramenti e versamenti delle rateazioni in corso dal 16.10. Le somme maturate dal 8.3.20 al 15.10.20 dovranno essere corrisposte in unica soluzione entro il mese di Novembre e le relative attività della riscossione coattiva inizieranno dal 1.12.20</p>
<p>Comunicazione cessione del credito/sconto in fattura</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 12.10.2020</p>	<p>Dal 15.10.20 si potrà inviare la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per quanto riguarda le detrazioni per interventi su beni immobili. La comunicazione dovrà essere inviata entro il 16.03 dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione. Per il superbonus con interventi di riqualificazione energetica l'invio dovrà essere effettuato solo dopo 5 giorni lavorativi dal rilascio della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione all'Enea.</p>
<p>Perizia di stima e imposta sostitutiva entro il 15.11 per rivalutazione terreni</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 12.10.2020</p>	<p>Il Decreto Rilancio ha concesso una proroga per rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e agricoli posseduti al 1.7.20. Entro il 15.11 deve essere redatta la perizia di stima e versata l'imposta sostitutiva pari all'11% del valore rivalutato. L'imposta può essere versata per intero o in un massimo di tre rate annuali di pari importo con l'applicazione del 3% sulle rate successive alla prima.</p>
<p>Superbonus 110% - requisiti tecnici</p>	<p>ITALIA OGGI 12.10.2020</p>	<p>Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 246/2020 i due D.M. 6.8.2020 contenenti i requisiti tecnici degli interventi edilizi che possono fruire della detrazione maggiorata del 110% e le modalità di predisposizione dell'asseverazione richiesta ai tecnici abilitati. All'interno ci trovano anche i requisiti diretti al recupero</p>

		o restauro della facciata esterna. Tali disposizioni sono applicabili ai lavori iniziati dopo il 6.10.2020.
Nuovi codici per la fattura elettronica	ITALIA OGGI 12.10.2020	L'Agenzia delle Entrate con i provvedimenti del 28.2.2020 e 20.4.2020 ha implementato le regole tecniche della fatturazione elettronica per consentire un'identificazione più precisa dell'operazione Iva e in prospettiva della dichiarazione Iva precompilata. I nuovi codici saranno in vigore dal 1.1.2021 ma possono già essere utilizzati in via facoltativa già dal 1.10.2020. L'Agenzia ha inoltre chiarito che nel caso di applicazione del reverse charge rimane facoltativo l'invio allo Sdi del documento formato dal cessionario/committente per assolvere l'Iva.
Ammortamenti sospesi per il 2020	IL SOLE 24 ORE 12.10.2020	Un emendamento presentato in sede di conversione in Legge del D.L. 104/2020 prevede per il solo esercizio in corso (alla data del 15.8.2020) la possibilità di non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione riportato nell'ultimo bilancio approvato.
Incremento delle risorse per le spese di sanificazione	IL SOLE 24 ORE 13.10.2020	Con la conversione in legge del Decreto Agosto sono state incrementate le risorse finanziarie per le spese di sanificazione da 403 milioni di euro (che fanno ad aggiungersi ai 200 milioni originari). Con i nuovi stanziamenti la misura del tax credit effettivo sulle spese di sanificazione dovrebbe salire al 28,30% (si aspetta l'ufficializzazione di tale dato).
Quarantena e malattia	IL SOLE 24 ORE 13.10.2020	L'INPS con il messaggio n. 3653/2020 ha chiarito che la possibilità di smart working o telelavoro per il lavoratore in quarantena precauzionale non consente di considerarlo in malattia essendo abile al lavoro e quindi la sua attività non si sospende. Nel caso in cui però la malattia è confermata il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, la sua prestazione si sospende e nasce il

		diritto alla tutela previdenziale di malattia.
Covid-19 isolamento e quarantena	IL SOLE 24 ORE 13.10.2020	Il Ministero della Salute con la circolare 12.10.2020 ha chiarito che l'isolamento e la quarantena per i soggetti positivi al Covid-19 e per i contatti dei positivi passa da 14 a 10 giorni di fronte a un tampone negativo.
Ganasce fiscali	IL SOLE 24 ORE 13.10.2020	La circolare dell'Acì-Pra Updu/027/0000161/20 emanata il 30.9.2020 precisa che dal 12.10.2020 le sospensioni dei fermi amministrativi (ganasce fiscali) sono annotate al Pra gratuitamente. Le sospensioni non devono più essere annotate a cura dell'interessato in quanto deve provvedere direttamente in via telematica l'agente della riscossione.
Modelli deposito Registro Imprese	ITALIA OGGI 13.10.2020	Dal 9.11.2020 saranno introdotti i nuovi codici delle cariche amministrative delle società e cambieranno i modelli per la presentazione delle domande di iscrizione il deposito e delle denunce da parte delle imprese e dai soggetti obbligati. Questo è stato modificato dal Ministero dello Sviluppo economico che ha modificato le specifiche tecniche sulla base delle quali è realizzata la modulistica telematica per la trasmissione degli atti/domande e denunce al Registro delle Imprese e al Repertorio economico amministrativo - REA.
Credito d'imposta pubblicitario case editrici	IL SOLE 24 ORE 14.10.2020	Con la conversione del Decreto Agosto si conferma il potenziamento dei crediti d'imposta per il settore editoriale e la semplificazione per le imprese editrici destinatarie di contributi diretti. È stata aumentata la dotazione finanziaria per il 2020 relativa al credito d'imposta degli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche.
Parere favorevole Garante Privacy per lotteria degli scontrini	IL SOLE 24 ORE 14.10.2020  ITALIA OGGI	Il Garante della privacy ha approvato il sistema della lotteria degli scontrini, completando così il quadro normativo pronto il 1.1.2021. Il sistema è basato su

	14.10.2020	estrazioni con vincite in denaro per chi conserva lo scontrino fiscale degli acquisti effettuati con mezzi di pagamento elettronico.
Maggiorazione pensione di invalidità	ITALIA OGGI 14.10.2020	Con il messaggio n. 3647/2020 l'Inps ha fissato al 30.10.2020 il termine per chiedere gli arretrati a partire da agosto con maggiorazione della pensione di invalidità che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020 spetta agli invalidi sin dalla costituzione della rendita ossia dai 18 anni di età.
Superbonus in condominio e decisioni dei singoli condomini	IL SOLE 24 ORE 14.10.2020	In base alle ultime modifiche al Decreto Agosto l'assemblea di condominio decide anche su cessione del credito e sconto in fattura. Vengono segnalate criticità in merito alla possibilità per i singoli condomini di optare per la detrazione in 5 anni del 110% della spesa sostenuta.
Nuovo modello per opzione cessione e sconto in fattura	ITALIA OGGI 15.10.2020	È stato pubblicato sul sito web dell'Agenzia delle Entrate il provvedimento 12.10.2020 con il nuovo modello di comunicazione dell'opzione per la cessione o lo sconto in fattura del credito d'imposta relativo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica e le relative istruzioni.
Proroga versamenti contributi sospesi per Covid-19	ITALIA OGGI 15.10.2020	L'Inps attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito internet ha annunciato la proroga al 30.10.2020 del termine per inviare l'istanza di pagamento dilazionato dei contributi sospesi per l'emergenza Covid-19 dovuti da aziende e lavoratori autonomi.
Rivalutazione di partecipazioni e abuso del diritto	IL SOLE 24 ORE 15.10.2020	La nuova possibilità di rivalutare le partecipazioni potrebbe essere considerata un abuso del diritto da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia per valutare tale possibilità valuta se l'operazione o il complesso di operazioni tra loro consequenziali comporta un vantaggio tributario, in seguito controllerà se tale vantaggio possa essere considerato

		indebita ossia una o più operazioni programmate comporti un utilizzo improprio delle norme fiscali.
Proroga aiuti di Stato	ITALIA OGGI 15.10.2020	Con la proroga da parte della Commissione Europea sulle misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'emergenza da Covid-19 fino al 30.6.2021, le imprese avranno più tempo per chiedere e negoziare nuovi finanziamenti con le banche utilizzando la garanzia dello Stato al 90% per la moratoria sui prestiti e per gli aiuti alle imprese di grandi dimensioni.
Tracciabilità delle detrazioni 19%	IL SOLE 24 ORE 17.10.2020  ITALIA OGGI 17.10.2020	I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati alla precompilata dovranno inviare solo le spese detraibili che i contribuenti hanno pagato con mezzi tracciati, escludendo quelle pagate in contanti. Non sono previste transizioni transitorie, per cui l'obbligo riguarda retroattivamente tutte le spese sostenute dal 1.1.2020. La regola vale solo per le spese con bonus al 19%, per gli oneri deducibili e le detrazioni ad aliquota più alta nessun obbligo di verificare il pagamento.
Bozza legge di Bilancio 2021	IL SOLE 24 ORE 18.10.2020	Nella legge di Bilancio 2021 troveranno spazio in tema delle cartelle fiscali la proroga della Cig Covid e un nuovo pacchetto di aiuti da 10 miliardi di cui 4 alla sanità e 6 a scuola e università. Per quanto riguarda i 9 milioni di cartelle fiscali in partenza mediante un decreto legge dovrebbe bloccare immediatamente riscossioni e pignoramenti. Previsto anche la proroga di "Opzione donna" e Ape sociale.
Superbonus 110% fabbricati rurali	ITALIA OGGI 17.10.2020	La detrazione maggiorata del 110% si applica anche gli interventi eseguiti sui fabbricati rurali. Non deve ritenersi ostativa pertanto l'applicazione dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina utilizzata dal produttore agricolo nell'acquisto dell'intero fondo rustico destinato all'esercizio delle attività agricole.

---

Contributi a fondo perduto per la ristorazione	ITALIA OGGI 17.10.2020	Ogni beneficiario potrà ricevere un contributo compreso tra un minimo di 1.000 e un massimo di 10.000 euro al netto dell'Iva, lo prevede il fondo ristorazione approvato dalla Conferenza Stato Regioni. Al sostegno potranno accedere non solo i ristoranti e le mense, ma anche gli agriturismi, i catering per eventi e gli alberghi (per la parte di somministrazione di cibo).
--	---------------------------	---

---

## L'Agenzia interpreta



<p>Aliquota Iva 10% per schermature solari negli interventi di recupero edilizio</p>	<p>CONSULENZA GIURIDICA N. 10 DEL 2.10.20</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha affermato che i frangisole o le tende oscuranti a rullo esterni che rientrano nella macrocategoria delle schermature solari possono fruire dell'aliquota Iva ridotta del 10% quando sono utilizzati negli interventi di recupero edilizio.</p>
<p>Nuova istanza per contributo a fondo perduto in caso di errori</p>	<p>RISOLUZIONE N. 65 DEL 12.10.20</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha concesso una nuova opportunità per i soggetti che hanno chiesto il contributo a fondo perduto e che hanno commesso qualche errore nella richiesta presentata. I soggetti interessati potranno anche tramite gli intermediari incaricati, presentare una nuova istanza "volta alla revisione in autotutela dell'esito di rigetto o dell'entità del contributo erogato sulla base di quella già inviata all'Agenzia delle Entrate". Il modello dell'istanza va trasmesso tramite Pec.</p>
<p>Deducibilità contributi versati alla Cassa Nazionale del Notariato</p>	<p>RISOLUZIONE N. 66 DEL 12.10.20</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha confermato che è legittima la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato solo se è stata effettuata sul reddito professionale e non su quello complessivo. I notai quindi potranno dedurre tali contributi anche dalla base imponibile Irap senza il rischio di accertamenti o contenziosi.</p>
<p>Rimborso imposta sostitutiva sul mutuo per la seconda casa</p>	<p>INTERPELLO N. 462 DEL 12.10.20</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha precisato che non è legittimato a presentare l'istanza di rimborso il contribuente italiano residente all'estero che secondo quanto previsto per l'acquisto della prima casa ha pagato l'imposta sostitutiva come seconda casa. La banca erogatrice del mutuo è il soggetto legittimato alla richiesta di rimborso eventualmente versata.</p>
<p>Credito imposta locazioni</p>	<p>INTERPELLO N. 440 DEL 5.10.20</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire del credito d'imposta (art. 28 D.L. 34/2020) sui canoni di locazione</p>

		<p>immobiliare e di affitto d'azienda comprendente immobili anche per canoni già corrisposti prima dell'entrata in vigore della norma che sono comunque riferibili ai mesi oggetto del bonus.</p>
<p>Fusione societaria e contributo a fondo perduto</p>	<p>INTERPELLO N. 467 DEL 13.10.20</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate in caso di fusione il calo del fatturato rilevante per il contributo a fondo perduto è dato dalla somma semplice dei dati 2019 delle società interessate senza nessuna elisione per ricavi o corrispettivi intercompany</p>
<p>Bonus botteghe e negozi con più attività</p>	<p>INTERPELLO N. 468 DEL 5.10.20</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile fruire del credito d'imposta (art. 28 D.L. 34/2020) sui canoni di locazione immobiliare e di affitto d'azienda comprendente immobili anche per canoni già corrisposti prima dell'entrata in vigore della norma che sono comunque riferibili ai mesi oggetto del bonus.</p>
<p>Deposito Iva e rimborso del credito</p>	<p>INTERPELLO N. 469 DEL 13.10.20</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile beneficiare interamente del credito d'imposta sui canoni di locazione anche se si svolgono più attività nel locale di categoria catastale C/1 di cui una proseguita durante il lockdown.</p>
<p>Esenzione Iva per provette sterili e aghi</p>	<p>INTERPELLO N. 470 DEL 14.10.20</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha spiegato che solo con una corretta classificazione rispetto ai codici merceologici delle Dogane è possibile beneficiare dell'esenzione Iva prevista dal Decreto Rilancio per provette sterili e aghi per l'accesso vascolare.</p>
<p>Detrazioni 19%</p>	<p>PROVVEDIMENTI N. 329676/2020 N. 329652/2020 DEL 16.10.20</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha dettato le nuove regole per la trasmissione da parte dei percipienti delle spese sanitarie e veterinarie e degli altri oneri detraibili sostenuti dai contribuenti nel corso del 2020. Questa è una modifica delle regole di adempimento di quelli già esistenti in base ai numero provvedimenti attuativi dell'art. 3 del D.Lgs. 175/2014.</p>
<p>Fatturazione</p>	<p>FAQ</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate ha specificato</p>

---

elettronica ed  
esterometro

DEL 16.10.20

nessuno scarto per le fatture elettroniche e file dell'esterometro trasmessi dopo il 1.1.2021 utilizzando l'attuale formato a condizione che la data del documento sia precedente all'avvio dell'utilizzo obbligatorio del nuovo tracciato. È stata semplificata nella gestione la procedura di emissione delle fatture elettroniche precedute da scontrino o ricevuta con possibilità di indicare l'identificativo del registratore telematico o del server RT e non il codice alfanumerico dello scontrino stesso.

---

## Il Giudice ha sentenziato



Irap e attività di sindaco esercitata nella struttura delle società clienti	C.T.R. DELLA LOMBARDIA SENTENZA N. 2038/1/2020	La C.T.R. della Lombardia ha affermato che non è soggetta a Irap la prestazione fornita dal dottore commercialista appartenente a uno studio associato che abbia svolto l'attività di sindaco avvalendosi esclusivamente della struttura delle società clienti e senza l'ausilio di collaboratori.
Tasi e area edificabile con volumetria "in volo"	C.T.P. DI ROMA SENTENZA N. 5742/21/2020	La C.T.P. di Roma ha affermato che il suolo privo di qualunque potenzialità edificatoria in quanto la relativa volumetria è in fase di "volo" in pratica in attesa di atterrare su un altro terreno non può essere considerato ai fini Tasi "area edificabile".
Casa familiare assegnata al separato o divorziato	TRIBUNALE DI TRANI SENTENZA N. 854 DEL 28.5.2020	Il Tribunale di Trani ha stabilito che l'assegnazione della casa familiare in sede di separazione o divorzio nell'interesse prevalente dei figli minori è protetta dalla pretese di terzi e creditori anche privilegiati a fare data dalla trascrizione dell'assegnazione. L'ipoteca iscritta prima dell'assegnazione è invece non opponibile. (Cass. sent. n. 7776 del 20.4.2016)
Esenzione IMU	CASSAZIONE ORDINANZA N. 20130 DEL 24.9.2020	La Cassazione ha affermato che l'esenzione Imu per l'immobile adibito ad abitazione principale non spetta a entrambi i coniugi nel caso in cui abbiano fissato la residenza anagrafica in comuni diversi.
Vendita abusiva criptovalute	CASSAZIONE SENTENZA N. 28607/2020	La Cassazione ha affermato che i bitcoin sono dei prodotti finanziari (disciplinati dal Testo Unico Finanza) questo comporta che se un privato vende criptovalute commette reato di intermediazione finanziaria abusiva.
Comodato irregolare iva detraibile	CASSAZIONE SENTENZA	La Cassazione afferma che si può detrarre l'IVA per le opere su beni di

	N. 22005 DEL 13.10.2020	terzi anche se in presenza di irregolarità del comodato, a patto che non si tratti di un'operazione evidentemente antieconomica.
Saldo e stralcio	CASSAZIONE SENTENZA N. 22018 DEL 13.10.2020	La Cassazione ha affermato che il saldo e stralcio si applica ogni volta che il singolo carico è inferiore a 1.000 euro anche se la cartella è di importo superiore.
Accesso alla documentazione condominiale	CASSAZIONE ORDINANZA N. 15996/2020	La Cassazione ha affermato che l'accesso alla documentazione condominiale non può essere d'intralcio all'amministrazione. L'art. 1129 c.2 del Codice Civile prevede che l'amministratore ha l'onere di comunicare il locale dove sono tenuti registri condominiali, giorni e ore in cui ciascun condomino interessato possa prenderne visione e ottenerne dietro il rimborso della spesa copia autenticata.
Omesso versamento Iva, condanna penale	CASSAZIONE SENTENZA N. 28488/2020 DEL 14.10.2020	La Cassazione ha affermato che rischia una condanna penale per omesso versamento dell'Iva l'amministratore, nonostante non sia socio, poiché avrebbe dovuto comunque attingere al suo patrimonio personale per saldare il debito con l'Erario.
Pignoramento e accesso alla documentazione sociale	TRIBUNALE DI ROMA ORDINANZA DEL 26.4.2020	Il Tribunale di Roma ha affermato che il titolare della quota pignorata di una Srl conserva la facoltà di accedere all'esame della documentazione sociale.
Sindaco unico nelle srl con solo compiti di vigilanza	GIUDICE REGISTRO DI ROMA DECRETO N. 4338/2020	Il Giudice del registro di Roma ha chiarito che è possibile nelle Srl la nomina di un sindaco unico che eserciti solamente i compiti di vigilanza senza che gli sia attribuito anche l'onere della revisione legale, mediante una previsione dello Statuto.

## In breve

### **Il versamento trimestrale dell'imposta di bollo**

---

*di Alberto De Stefani*

Il prossimo 20.10.2020 scade il termine per versare l'imposta di bollo con riguardo alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre 2020, ossia nei mesi di luglio, agosto e settembre.

Ricordiamo che l'imposta di bollo di 2 euro va riconosciuta sulle fatture prive di Iva e di importo superiore a 77,47 euro, ossia per fare un esempio:

- Per le operazioni non imponibili in base alle dichiarazioni di intento ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/1972;
- Per le operazioni fuori campo Iva, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 633/1972;
- Per le operazioni prive del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale, ai sensi dell'articolo 7-ter D.P.R. 633/1972;
- Per le operazioni escluse dalla base imponibile in base all'articolo 15 D.P.R. 633/1972 per interessi di mora, somme anticipate in nome e per conto dell'altra parte o per risarcimento danni;
- Per le operazioni esenti articolo 10 D.P.R. 633/1972, per interessi di pagamento dilazionato e per prestazioni mediche;
- Per le operazioni fatturate dai soggetti che operano in regime forfettario.

Sempre entro il 20 ottobre, per effetto dell'articolo 26 del Decreto Liquidità, è possibile versare anche l'imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre eventualmente non versata se di importo complessivo non superiore a 250 euro.

Le scadenze invece del 20.10.2020 in merito alle fatture emesse nel terzo trimestre e del 20.01.2021 con riguardo invece alle fatture emesse nel quarto trimestre, per il versamento dell'imposta di bollo, restano confermate.

Per le fatture transitate dal Sistema di Interscambio per le quali è disponibile una ricevuta di consegna o una ricevuta di impossibilità di recapito, è disponibile nel portale "Fatture e corrispettivi" un servizio che permette di verificare e pagare l'imposta di bollo. Non sono invece conteggiate le fatture scartate, in quanto mai emesse.

Con riguardo alle fatture B2B o B2C, vengono prese in considerazione le fatture dove la data di consegna contenuta nella ricevuta di consegna o la data di messa a disposizione è precedente alla fine del trimestre. Per le fatture B2G invece, occorre verificare che con

riguardo alle fatture consegnate nel trimestre, non siano pervenute notifiche di esito committente di accettazione o notifiche di decorrenza termini. In quel caso verranno gestite nell'ambito del trimestre successivo. Non vengono invece conteggiate le fatture rifiutate dalla Pubblica Amministrazione.

L'Agenzia delle Entrate elabora il calcolo il 10 del mese successivo a quello di riferimento.

Sempre dal portale Fatture e corrispettivi, inoltre, è possibile consultare un riepilogo per ciascun trimestre solare dei dati relativi all'imposta di bollo dovuta o assolta ed effettuare il calcolo dell'imposta dovuta per il trimestre di riferimento. Il contribuente ha infatti la possibilità di modificare il numero delle fatture proposte dal sistema. È possibile infine inviare la richiesta di addebito su un conto corrente indicato o predisporre la stampa del modello F24.

L'imposta di bollo va assolta esclusivamente in via telematica utilizzando il modello F24. La risoluzione 42/E/2019 ha istituito il codice tributo 2523 per il terzo trimestre.

## Siti web e la privacy

---

di Francesco Costa

La presenza nel web non è mai stata così importante come in questo periodo, tale presenza garantisce a qualsiasi forma d'impresa la visibilità con la possibilità di attivare servizi online attraverso i quali acquisire o fidelizzare la clientela.

In tale evoluzione del mondo digitale, occorre fare sempre più attenzione ai dati degli utenti che transitano nel web e in particolare bisogna fare attenzione ai dati che vengono acquisiti attraverso l'accesso ai siti.

Per garantire che vengano rispettati il trattamento dei dati, è necessario verificare le caratteristiche del proprio sito web, ed attivarsi per renderlo conforme alle normative di riferimento e con particolare attenzione al tema della **privacy** e ai **principi espressi dal GDPR**.

Con questo articolo si cercherà di fornire delle indicazioni utili per indirizzare le attività di adeguamento del sito alla normativa privacy. Si farà quindi riferimento ai più comuni elementi che caratterizzano le strutture web e su quali parti porre l'attenzione per le seguenti selezioni:

1. Informativa privacy;
2. Base giuridica di trattamento;
3. Principio di minimizzazione;
4. Moduli (o form)
5. Cookie e banner;
6. Google Analytics;

Partiamo quindi dall'**informativa privacy** attraverso la pubblicazione sul sito del documento informativo, devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per illustrare quanto previsto dall'articolo 13 del GDPR (titolare del trattamento, tipologia di dati raccolti, base giuridica, finalità, destinatari, diritti dell'interessato). Nel rispetto delle regole del GDPR è fondamentale che l'informativa sia facilmente accessibile da parte degli utenti tramite un link presente sulla pagina web, e che i contenuti previsti dalla normativa siano espressi in un linguaggio chiaro e comprensibile alla portata di tutti gli utenti che possono accedere al sito.

Passiamo a parlare della **base giuridica del trattamento**, il consenso dell'utente o una diversa condizione che legittimi il trattamento. Se prendiamo per esempio un sito e-

commerce non occorre un consenso al trattamento dei dati poiché la base giuridica è l'adempimento di un obbligo contrattuale.

Per quanto riguarda la raccolta dei dati personali deve essere svolta adottando un **principio di minimizzazione**, in pratica vanno richiesti solo i dati essenziali per la fornitura del servizio senza richiedere informazioni aggiuntive non richieste per il servizio. L'acquisizione dei dati tramite i **moduli o form** deve essere preceduta da un'apposita e specifica informativa, che illustri le modalità e le finalità del trattamento dei dati e che sia funzionale al rilascio di un consenso libero ed esplicito. C'è da sottolineare che il consenso libero, esclude assolutamente la presenza di caselle pre-fleggiate e non consente di condizionare l'utente vincolando l'erogazione di un servizio all'accettazione di altre attività.

La gestione dei **cookie** è uno degli elementi più rilevanti da monitorare. La maggior parte dei siti web utilizza dei cookie per vari scopi e tranne che per i cookie di natura tecnica tutti gli altri per poter essere rilasciati, necessitano di un consenso attivo da parte dell'utente. È necessario quindi che il titolare proceda con la predisposizione di un apposito banner con una sintesi informativa e con rinvio ad un apposito link con l'informativa cookie, nel formato più esteso ed esaustivo e con la possibilità di impostare le proprie preferenze selezionando quali cookie attivare.

Nel caso in cui i **dati siano trasferiti a terze parti**, occorre informare gli utenti e raccogliere il loro consenso, questo vale ad esempio per i dati raccolti per i servizi di statistica come Google Analytics.

Con il presente articolo si è voluto portare l'attenzione sull'importanza visto il periodo di pandemia dove la comunicazione online e la commercializzazione online hanno preso sempre più piede, l'importanza di una buona impostazione del sito web sotto il profilo del trattamento dei dati personali, nel rispetto dei principi del GDPR.

# L'Approfondimento – 1

## Accertamento dell'impresa familiare

di Alessandro Marcolla

### PREMESSA

Con l'ordinanza n. 34222/2019 la Suprema Corte ha esaminato nuovamente la questione relativa all'imputazione del maggior reddito accertato nei confronti dell'impresa familiare.

Nella sostanza i massimi giudici hanno confermato che la particolare natura dell'impresa familiare porta a ritenere che:

- titolare dell'impresa resta unicamente l'imprenditore;
- i rapporti con gli altri familiari, che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa, rilevano esclusivamente nei rapporti interni, restando esclusa in tal modo **“la configurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario”**.

Per queste ragioni, sulla base dei dettami stabiliti dall'art. 5, commi 4 e 5 del TUIR<sup>1</sup>:

- la quota di reddito attribuita ai familiari dell'imprenditoria non può eccedere il 49% dell'ammontare complessivo del reddito emergente dalla dichiarazione annuale dei redditi;
- le perdite realizzate dall'imprenditore non possono essere imputate ai collaboratori. Le perdite restano, quindi, a carico esclusivo del titolare dell'impresa, unico soggetto fallibile.

<sup>1</sup> L'art. 5, commi 4 e 5 del TUIR afferma che: “4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del Codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”.

In tal senso rileva la Suprema Corte affermando che, nonostante il conseguimento di un unico reddito ripartito tra i familiari **“risulta evidente, quanto alla natura dei redditi, che il reddito del titolare, pari al reddito dell'impresa familiare al netto delle quote spettanti ai familiari collaboratori, costituisce reddito d'impresa, mentre le quote spettanti ai collaboratori - che non sono contitolari dell'impresa familiare - costituiscono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quello di impresa”**<sup>2</sup>

Date queste premesse la stessa Corte ne consegue che in ambito fiscale **“soltanto al titolare dell'impresa resta riferibile il reddito oggetto di accertamento nel caso di omessa dichiarazione o di accertamento di maggior reddito a seguito di rettifica della dichiarazione dallo stesso presentata. Infatti, poiché il reddito che viene suddiviso tra i componenti l'impresa familiare è soltanto quello oggetto della dichiarazione, deve escludersi che siano riconducibili nel perimetro normativo i redditi che siano emersi a seguito di accertamento condotto nei confronti dell'imprenditore”**.

Pertanto, osservano, infine, gli ermellini:

- la ripartizione proporzionale del reddito realizzato può essere eseguita solo al momento della dichiarazione dei redditi e **“non può, di conseguenza, essere operata sul maggior reddito accertato dall'ufficio, né sul reddito accertato dall'ufficio in caso di omessa dichiarazione del titolare, i quali vanno perciò attribuiti esclusivamente al titolare dell'impresa e non possono essere attribuiti pro quota agli altri familiari collaboratori aventi diritto alla partecipazione agli utili d'impresa”**;
- le sanzioni **“essendo applicabili in dipendenza della mancata presentazione della dichiarazione o dell'accertamento del maggior reddito d'impresa, vanno irrogate soltanto nei confronti del titolare dell'impresa, quale unico soggetto cui va ricondotto l'evento omissivo assunto ad elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria”**.

### **La normativa civilistica di riferimento per l'impresa familiare**

Come noto, l'impresa familiare è un istituto caratterizzato dalla presenza di un apparato amministrativo/gestorio che consente ai collaboratori familiari di governare l'impresa al fianco del titolare.

<sup>2</sup> Così si sono espresse le sentenze di Cassazione n. 28558/2008, n. 26388/2010, n. 2472/2017 e n. 30842/2017.

Chiara fin dall'inizio è stata la volontà del Legislatore, ovvero regolamentare le prestazioni lavorative rese dai collaboratori familiari che fino a quel momento erano prive di ogni forma di tutela.

L'impresa familiare è stata introdotta nel nostro ordinamento nel lontano 1975 a seguito della riforma del diritto di famiglia, ed è regolamentata dall'art. 230-bis del Codice civile<sup>3</sup>. Una disposizione che prevede la possibilità per i familiari, nella specie: coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo, di collaborare con l'imprenditore, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge.

In estrema sintesi, al familiare che presta in modo continuativo la sua attività lavorativa all'interno della famiglia o nell'impresa familiare è riconosciuto:

- il diritto di mantenimento;
- il diritto di partecipare agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essi;
- il diritto agli incrementi di valore dell'azienda;
- il potere di autorizzare il trasferimento del diritto di partecipazione;
- il potere di concorrere alle decisioni;
- il diritto di prelazione.

Osserviamo, inoltre, che l'impresa familiare si differenzia da altri istituti riconosciuti dal nostro ordinamento giuridico per:

- la sua natura individuale. Infatti, sebbene gestita collegialmente tra imprenditore e altri familiari rimane pur sempre un'impresa individuale e in nessun modo può essere assimilata ad una società;

---

<sup>3</sup> L'art. 230-bis del c.c. stabilisce che: "Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado; gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme".

- la presenza di un peculiare sistema di imputazione del reddito che in qualche circostanza può creare qualche problema. Si pensi ad esempio ad un eventuale accertamento da parte dell'Ufficio.

A confermare la natura individuale dell'impresa familiare ci ha pensato anche la giurisprudenza di legittimità con la sentenza a SS.UU n. 23676/2014. Pronuncia in cui i massimi giudici hanno chiarito che la configurazione dell'impresa familiare risulta incompatibile con gli schemi societari stabiliti dalla normativa civilistica.

A ben vedere il dubbio giurisprudenziale nasceva dal fatto che l'art. 230-bis del Codice civile non prevede espressamente l'impossibilità di esercitare l'impresa familiare in forma societaria.

Il dilemma è stato, quindi, risolto dalla Suprema Corte che ha evidenziato come in nessun caso di compagine societaria è ravvisabile il particolare rapporto che si instaura tra imprenditore e collaboratori familiari. Un rapporto che consente a questi ultimi di partecipare ***“agli utili ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, anche al di fuori dell'impresa: e non, quindi, in proporzione alla quota di partecipazione”***.

#### LA NORMATIVA FISCALE DI RIFERIMENTO PER L'IMPRESA FAMILIARE

L'art. 5, commi 4 e 5 del TUIR è la norma di riferimento in ambito fiscale per l'impresa familiare.

In buona sostanza, trova applicazione il sistema di tassazione per trasparenza, tipico delle società di persone, che consente di ripartire il reddito conseguito nei confronti di ciascun familiare partecipante:

- nel limite massimo del 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore;
- indipendentemente dall'effettiva percezione del reddito e in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.

Al fine di evitare utilizzi impropri, ma soprattutto elusivi di questo istituto, evidenziamo, inoltre, che il Legislatore ha introdotto ulteriori correttivi per garantire la posizione dell'Erario.

In particolare, è stato introdotto l'obbligo di certificare nel modello dichiarativo che, conformemente a quanto previsto nell'atto pubblico o nella scrittura privata autenticata, la ripartizione del reddito ai collaboratori, risultante dalla dichiarazione dei redditi

dell'imprenditore, è proporzionata alla quantità e qualità di lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo e prevalente.

In definitiva, prima dell'inizio del periodo di imposta l'imprenditore e i familiari devono attestare le quote di partecipazione agli utili con:

- atto pubblico;
- scrittura privata autenticata dal notaio e sottoscritta da tutti i partecipanti.

Successivamente, i collaboratori familiari al momento della dichiarazione dei redditi annuali dovranno a loro volta certificare che le quote a loro imputate sono proporzionate alla quantità e qualità di lavoro effettivamente prestato in modo continuativo e prevalente.

Ricordiamo, infine, che nell'impresa familiare non è possibile procedere alla ripartizione della eventuale perdita. La perdita, infatti, rimane interamente in capo e in carico all'imprenditore individuale.

#### **L'ACCERTAMENTO DEL MAGGIOR REDDITO**

Il maggior reddito rilevato in sede di accertamento è imputato interamente all'imprenditore e non può essere ripartito tra i collaboratori. Una diversa interpretazione porterebbe, infatti, a ritenere l'impresa familiare assimilabile ad una società di persone e a qualificare i collaboratori familiari come soci.

Pertanto, stando così le cose:

- **l'imprenditore** risulta l'unico titolare dell'impresa familiare, esercita in proprio l'attività economica assumendone diritti ed obblighi, ha la piena responsabilità verso i terzi, è l'unico soggetto fallibile, dato che il fallimento non include i collaboratori familiari, risponde di eventuali perdite;
- **il collaboratore familiare** non partecipa alle perdite conseguite dall'impresa familiare, non è sottoposto a sanzioni e ad interessi in ipotesi di maggior reddito accertato, non è responsabile solidalmente.

Con risoluzione n. 176/E/2008 l'Amministrazione Finanziaria ha, inoltre, chiarito che la liquidazione al coniuge della partecipazione all'impresa familiare rientra nella sfera personale dei soggetti in questione, non essendo riconducibile ad alcuna delle categorie reddituali previste dal TUIR. Pertanto, l'importo attribuito al coniuge:

- non è assoggettato ad IRPEF;
- non rileva come componente negativo di reddito;

- non è deducibile dal reddito d'impresa, mancando il requisito dell'inerenza, ex art. 109, comma 5 del TUIR<sup>4</sup>. Le spese sostenute possono essere dedotte, infatti, solo se riferite a proventi che concorrono alla formazione del reddito.

Come rilevato, infine, dalla Circolare n. 6/E/1984 ***“l'imputazione proporzionale in questione va effettuata sul reddito della impresa familiare risultante dalla dichiarazione dell'imprenditore. Ne discende che l'imputazione stessa può essere fatta soltanto sul reddito dichiarato e non sul maggior reddito accertato né sul reddito accertato dall'Ufficio in caso di omessa dichiarazione del titolare, i quali vanno perciò attribuiti esclusivamente al titolare dell'impresa e non possono, quindi, essere imputati pro quota agli altri familiari aventi diritto alla partecipazione agli utili dell'impresa. Come ulteriore conseguenza si ha che le sanzioni amministrative e penali che si rendano applicabili in dipendenza della mancata presentazione della dichiarazione o dell'accertamento del maggior reddito d'impresa vanno irrogate nei soli confronti del titolare dell'impresa, quale unico agente cui va ricondotto l'evento omissivo assunto ad elemento costitutivo delle fattispecie sanzionatorie e previste dalla vigente normativa fiscale”***.

Per tutte queste ragioni, in presenza di un accertamento il maggior reddito viene imputato al 100% all'imprenditore, senza poter essere ripartito tra i collaboratori familiari.

#### L'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE

L'integrale imputazione del maggior reddito accertato all'imprenditore dell'impresa familiare è stata confermata in più occasioni dalla Suprema Corte. Nel seguente prospetto riportiamo le pronunce più significative.

L'orientamento della giurisprudenza di legittimità	
Ordinanza n. 17010/2013	I massimi giudici hanno chiarito che <b><i>“i familiari collaboratori non sono contitolari dell'impresa familiare, ed i redditi loro imputati sono reddito di puro lavoro, non assimilabili a quello di impresa, tanto che - a prescindere dalla natura, subordinata, autonoma o comparata, del</i></b>

<sup>4</sup> L'art. 109, comma 5 del TUIR prevede che: ***“Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento”***.

	<p><b>detto lavoro - essi sono esclusi dall'ILOR, ai sensi del DPR n. 599/1973, art. 1, comma 2, lett. a), come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 42/1980</b>” In senso conforme la sentenza di Cassazione n. 4714/1992.</p>
<p><b>Sentenza n. 2472/2017</b></p>	<p>La questione trattata dalla Corte di Cassazione riguardava un avviso di accertamento emanato a seguito di una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza nei confronti di un'impresa familiare. In particolare, i giudici di legittimità, pur escludendo nel caso di specie la riconducibilità alla norma dei maggiori ricavi emersi in sede di accertamento, per mancanza delle condizioni previste, specificano che <b>“i familiari collaboratori non sono contitolari dell'impresa familiare, ed i redditi loro imputati sono reddito di puro lavoro, non assimilabili a quello di impresa. La natura individuale dell'impresa familiare e la rilevanza della posizione degli altri familiari - che prestano la loro collaborazione e il loro apporto sul piano lavorativo - esclusivamente nei rapporti interni esclude, peraltro, che sia configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario (si veda in tal senso, Cassazione n. 874/2005). Né, comunque, è mutuabile la configurazione propria delle società, la cui disciplina - come precisato da SS.UU., n. 23676/2014 non può essere applicata, per incompatibilità, all'esercizio dell'impresa familiare”</b>.</p>
<p><b>Sentenza n. 6721/2017</b></p>	<p>Il caso sottoposto al giudizio della Corte di Cassazione, in materia di imposte sui redditi, si riferiva alla liquidazione della partecipazione nei confronti del congiunto, eseguita dal titolare dell'impresa familiare.</p> <p>La Corte ha chiarito che l'esborso di denaro non è deducibile dal reddito d'impresa per mancanza del requisito di inerenza. La spesa sostenuta, infatti, non è riconducibile ad un potenziale ricavo.</p> <p>Nella specie la Cassazione precisa anzitutto che <b>“l'impresa di cui all'art. 230-bis, Codice civile. appartiene individualmente al titolare, sicché il diritto dei familiari alla liquidazione della partecipazione è soltanto un diritto di credito rapportato a una quota di beni, utili ed incrementi (Cassazione n. 7223/2004)”</b>. <b>“La liquidazione alla cessazione del rapporto con l'impresa familiare consolida il diritto di credito del partecipante alla quota di beni, utili ed incrementi (Cassazione n. 17639/2016)”</b>. Il tutto per arrivare a concludere che <b>“Questo credito interno al rapporto personale di natura familiare non è deducibile dal reddito d'impresa, giacché difetta il requisito dell'inerenza, non trattandosi di un costo da cui derivi un pur potenziale ricavo”</b>. Né <b>“sussiste il paventato rischio della doppia imposizione, giacché la liquidazione corrisposta al familiare - indeducibile per quanto ora detto - non è però tassabile ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUIR, quest'ultimo concernendo la diversa fattispecie dei “redditi delle imprese familiari”</b></p>
<p><b>Ordinanza n. 30842/2017</b></p>	<p>In questa pronuncia i giudici di Piazza Cavour hanno confermato che in presenza di un accertamento nei confronti di un'impresa familiare, il maggior reddito è interamente imputato al titolare dell'impresa. Rilevano, infatti, i giudici <b>“il dato letterale della disposizione (che fa riferimento alla dichiarazione dell'imprenditore) sembrerebbe escludere che siano riconducibili nel perimetro normativo anche i redditi emersi a</b></p>

**seguito di accertamento condotto nei confronti dell'imprenditore (in questo senso la già citata Cassazione n. 2472/2017, mentre sembra andare di contrario avviso Cassazione n. 7995/2017)".**

Gli stessi ermellini precisano ancora che **"ammesso che la ricorrente abbia provato che, in ipotesi, si possa effettivamente configurare una impresa familiare, non può non evidenziarsi che quest'ultima appartiene esclusivamente al suo titolare (da ultimo, Cassazione n. 24560/2015) e che i familiari che prestano attività lavorativa nella stessa sono semplici collaboratori e non ne sono contitolari, sicché i compensi da loro percepiti sono qualificabili quali redditi di puro lavoro, non assimilabili a quelli di impresa (Cassazione n. 28558/2008 e n. 26388/2010)".**

Pertanto, a parere della Suprema Corte **"La natura individuale dell'impresa familiare, la rilevanza della posizione degli altri familiari - che prestano la loro collaborazione e il loro apporto sul piano lavorativo - esclusivamente nei rapporti interni, nonché la circostanza che l'accertamento tributario non estende i suoi effetti alle quote di partecipazione dei collaboratori, titolari di redditi di puro lavoro, esclude, pertanto, che sia configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. Cassazione n. 874/2005). Né, del resto, è mutuabile la configurazione propria delle società, la cui disciplina non può essere applicata, per incompatibilità, all'esercizio dell'impresa familiare (si veda per tutte Cassazione, SS.UU. n. 23676/2014)".**

## **L'IRAP È IN CAPO AL TITOLARE DELL'IMPRESA FAMILIARE**

Con la sentenza n. 10777/2013 la giurisprudenza di legittimità ha attribuito al titolare dell'impresa familiare l'onere relativo al versamento dell'IRAP.

L'imposta in questione, infatti, colpisce il valore della produzione dell'impresa e il lavoro prestato dai collaboratori familiari è sintomatico della produzione di ulteriore ricchezza. Ad ogni modo, i collaboratori familiari sono esonerati dal versamento dell'IRAP.

Con la successiva ordinanza n. 14789/2018 i massimi giudici hanno confermato che le imprese familiari, ex art. 230-bis del Codice civile, sono assoggettate all'IRAP.

In particolare, per la Suprema Consulta **"mentre il reddito derivante dall'impresa familiare e risultante alla dichiarazione dei redditi viene imputato, a determinate condizioni, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione dei partecipanti (ma l'imprenditore deve essere titolare come minimo del 51%), l'imprenditore familiare, non i familiari collaboratori, è anche soggetto passivo Irap, in quanto detta imposta colpisce il valore della produzione netta dell'impresa e la collaborazione dei partecipanti all'impresa familiare integra quel quid pluris**

**dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare (etero - organizzazione dell'esercente l'attività) – cfr. Cassazione n. 10777/2013 e n. 24060/2016”.**

Segnaliamo, inoltre, l'ordinanza n. 15217/2019 con cui la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il titolare dell'impresa familiare è assoggettato ad IRAP anche quando il coniuge o gli altri collaboratori svolgono solo funzioni di segreteria (senza occuparsi dell'entità dei compensi corrisposti).

Nello specifico, riprendendo l'assunto enunciato con la sentenza n. 10777/2013 in tema di IRAP, ovvero che **“afferendo essa allo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi, ne è soggetto passivo anche l'imprenditore familiare (stante il valore esemplificativo dell'elencazione delle figure nell'art. 3, Dlgs n. 446/1997), mentre non lo sono i familiari collaboratori – cui viene imputato, a determinate condizioni e proporzionalmente alla rispettive quote di partecipazione, il reddito derivante dall'impresa familiare – colpendo tale imposta il valore della produzione netta dell'impresa ed integrando la collaborazione dei partecipanti quel “quid pluris” dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare”**<sup>5</sup>, gli ermellini arrivano a precisare per il caso in esame che **“è pacifico che l'Irap versata riguarda il reddito di pertinenza del titolare dell'impresa familiare, e non quello attribuito al collaboratore familiare, e pertanto l'imposta era dovuta”**.

Da ultimo, evidenziamo che con ordinanza n. 2249/2019 la Corte di Cassazione ha specificato che il versamento dell'IRAP non afferisce al reddito o al patrimonio in sé, ma bensì allo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi. Per questi motivi l'imprenditore è soggetto passivo anche quando riconosce elevati compensi alla moglie collaboratrice per lo svolgimento di attività puramente esecutive.

---

<sup>5</sup> In senso conforme le ordinanze n. 12616/2016 e n. 4583/2018.

# L'Approfondimento – 2

## Contributi e crediti d'imposta – trattamento contabile e fiscale

---

di Federico Camani

### PREMESSA

Con la finalità di sostenere e finanziare le indisponibilità di liquidità dei contribuenti colpiti dall'emergenza epidemiologica da Coronavirus, i recenti Decreti Legge n. 34/2020 e 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) hanno introdotto alcune agevolazioni sotto forma di contributi e crediti d'imposta. Tra i contributi più richiesti vi è stato sicuramente il "contributo a fondo perduto" richiedibile mediante procedura telematica disponibile sul sito web dell'Agenzia delle Entrate. Allo stesso modo, era richiedibile anche il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. Il credito d'imposta sui canoni di locazione, viceversa, era direttamente usufruibile a partire dal giorno successivo al pagamento del canone di locazione cui l'immobile si riferiva.

Analizziamo, dunque, il trattamento contabile e fiscale che tali tipologie di contributi e crediti d'imposta possono seguire.

### LE VARIE TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI

Al fine di determinare correttamente il trattamento contabile e fiscale dei contributi, è opportuno individuare le varie tipologie di contributi esigibili. In questo senso, possiamo individuare 2 macro tipologie di contributi, ovvero:

- i contributi in conto esercizio, classificabili come conferimenti in denaro o in natura che vengono destinati al finanziamento delle esigenze di gestione, per la copertura di costi o l'integrazione di ricavi;
- i contributi in conto capitale, come apporti di risorse finanziarie, i quali incrementano e rafforzano la struttura aziendale sotto un profilo occupazionale nonché legato alla capacità produttiva dell'azienda e all'innovazione di prodotto e processo. Tali tipologie di contributi riguardano un ampio ventaglio di aiuti statali, anche rivolti al finanziamento delle immobilizzazioni immateriali nonché degli investimenti che non prevedono entrate.

## I CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Premesso che i contributi in conto esercizio sono destinati al finanziamento delle esigenze di gestione ovvero alla copertura di costi e/o all'integrazione di ricavi, la loro contabilizzazione segue il criterio della competenza. Nel momento in cui sorge con certezza il diritto a percepirlo (ovvero in seguito a delibera di liquidazione), momento che può essere anche successivo all'esercizio a cui si riferiscono, il contributo in conto esercizio trova rilevazione contabile.

Normalmente viene contabilizzato sotto la voce "Contributi in conto esercizio", voce A.5 "Altri ricavi e proventi" del Conto Economico, con rilevazione dell'incasso mediante conto corrente bancario. Anche i contributi in conto esercizio ricevuti per l'acquisto di beni inclusi nelle rimanenze sono rilevati nella voce A.5 del Conto Economico "Altri ricavi e proventi", mentre i relativi costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono rilevati tra i costi della produzione nonché alla voce B.6 del Conto Economico, al lordo dei contributi ricevuti per tali acquisti. Alla chiusura dell'esercizio, la variazione delle rimanenze rilevata alla Voce B.11 "variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, nonché alla Voce A.2 (variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti" è indicata al netto dell'importo dei contributi ricevuti.

Qualora l'erogazione del contributo sia finalizzata alla riduzione degli oneri per interessi passivi, l'incasso del contributo segue la medesima contabilizzazione dei precedenti, ad eccezione della voce di contropartita che si configura in nella voce di costo "oneri finanziari" iscritta, eccezionalmente, in Avere, quale riduzione della voce di costo medesima.

Concludendo, si ricorda che l'articolo 85, comma 1, TUIR, dispone che i contributi in conto esercizio concorrono alla formazione del reddito d'impresa nell'esercizio di competenza in cui vengono rilevati (a prescindere dal momento dell'incasso che può essere anche postergato), salvo specifiche disposizioni che prevedano espressamente la loro non rilevanza fiscale. In Nota Integrativa, qualora l'importo erogato sia di rilevante entità, deve essere fornita adeguata informazione al fine di supportare la variazione in diminuzione operata ai fini fiscali. Ai fini IRAP, il contributo in conto esercizio, quando iscritto nella voce A.5 del Conto Economico, costituisce elemento per il calcolo della base imponibile.

Di seguito, un esempio di contabilizzazione del contributo in conto esercizio mediante imputazione ad “altri ricavi e proventi”

Tabella 1. Contabilizzazione dell’incasso e imputazione a ricavo per competenza

	<b>Descrizione</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
C.IV.1	Banca c/c	10.000	
A.5	Altri ricavi e proventi – contributi in c/esercizio		10.000

### **CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE**

Premesso che il contributo in conto capitale è un apporto di risorse finanziarie volto al rafforzamento della struttura aziendale (p.e. sotto il profilo occupazionale), il principio OIC 16 “Immobilizzazioni materiali” ci spiega che il contributo in conto capitale e in conto impianti (*“le somme di denaro erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alle società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime”*, OIC 16) è rilevabile nel momento in cui esiste ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo stesso siano soddisfatte e che i contributi siano erogati. È, altresì, probabile che il contributo in conto capitale e in conto impianti venga erogato per tranches, a seguito della verifica dello stato di avanzamento dei lavori.

Sotto il profilo contabile, il contributo in conto capitale e in conto impianti può essere registrato mediante due diverse procedure.

Una delle più utilizzate è la contabilizzazione con metodo indiretto attraverso cui, dato che tale tipologia di contributo si commisura al costo delle immobilizzazioni materiali e che le stesse sono ammortizzate in un arco temporale definito, il contributo è rilevato tra gli “altri ricavi e proventi” alla voce A.5 del Conto Economico e, quindi, rinviato per competenza agli esercizi successivi attraverso la tecnica dei risconti. Data la natura del cespite ammortizzabile cui si riferisce il contributo e la durata del periodo di ammortamento, successivamente al momento dell’incasso viene registrato un risconto passivo dell’importo commisurato pari alla durata residua del periodo ammortizzabile collegato con il cespite di riferimento. Ne consegue che:

- al momento dell'incasso, rilevato mediante conto corrente bancario, si imputa (contropartita in Avere) il contributo alla voce A.5 "Altri ricavi e proventi";
- successivamente, alla chiusura dell'esercizio, si rileva il risconto passivo commisurato alla durata residua del periodo di ammortamento collegato con il cespite di riferimento;
- nell'esercizio successivo e per gli esercizi a venire fino al termine della durata del periodo di ammortamento, si rileva la quota di ricavo di competenza, stornando la relativa quota di risconto passivo.

Un metodo meno utilizzato ma, comunque, efficace, è quello diretto. In modo molto più rapido, al momento dell'incasso il contributo è portato a riduzione del costo dell'immobilizzazione materiale cui si riferisce. A Conto Economico, al termine dell'esercizio, si rileva solo la quota di ammortamento di competenza calcolata sul valore dell'immobilizzazione al netto del contributo.

Ai fini fiscali, i contributi in conto capitale rappresentano una sopravvenienza attiva e concorrono a formare reddito nell'esercizio in cui vengono incassati. Ragion per cui, i contributi in conto capitale sono imponibili secondo il criterio di cassa. Tenuto conto che la finalità perseguita da tali contributi è il miglioramento della posizione competitiva dell'impresa, si consiglia, al fine di rappresentare nel modo migliore possibile la situazione reddituale dell'impresa ed essendo ciò permesso, di rateizzare la sopravvenienza attiva in 4 rate annuali di pari importo, rimandando la quota di contributo agli esercizi futuri mediante la tecnica dei risconti passivi.

Di seguito, un esempio di contabilizzazione del contributo in conto capitale mediante metodo indiretto.

Tabella 2. Contabilizzazione dell'incasso

	<b>Descrizione</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
C.IV.1	Banca c/c	10.000	
A.5	Altri ricavi e proventi		10.000

Tabella 3. Rilevazione del risconto sulla base della durata residua del periodo di ammortamento del cespite (esercizio n)

	<b>Descrizione</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
A.5.	Altri ricavi e proventi	8.000	
E	Risconti passivi		8.000

Tabella 4. Rilevazione del ricavo mediante storno del risconto passivo (esercizio n+1)

	<b>Descrizione</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
E	Risconti passivi	2.000	
A.5.	Altri ricavi e proventi		2.000

Di seguito, invece, un esempio di contabilizzazione del contributo in conto capitale mediante metodo diretto.

Tabella 5. Contabilizzazione dell'incasso e rilevazione del contributo a diminuzione del valore dell'immobilizzazione materiale

	<b>Descrizione</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
C.IV.1	Banca c/c	10.000	
B.II.2	Impianti e macchinari		10.000

#### **I CREDITI D'IMPOSTA E IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

Come appreso, con il D.L. 34/2020 e il D.L. 104/2020 sono state introdotte una serie di misure agevolative per imprese e professionisti volte a coprire le carenze di liquidità che si sono create con l'emergenza epidemiologica da Coronavirus.

L'articolo 25, D.L. 34/2020 ha introdotto un contributo a fondo perduto proporzionato alle perdite di fatturato/compensi subite nel mese di aprile 2020 con riferimento al fatturato/compensi registrati nel mese di aprile 2019. La misura in questione, erogata esclusivamente alle imprese e ai professionisti con ricavi e compensi realizzati nel 2019

inferiori a 5 milioni di Euro, rappresenta un contributo in conto esercizio in quanto erogato con la finalità di integrare i ricavi realizzati dai contribuenti ovvero a copertura del sostenimento dei maggiori costi sostenuti per far fronte all'emergenza epidemiologica.

Il contributo a fondo perduto rappresenta una voce iscrivibile nel Conto Economico alla voce A.5; dal punto di vista fiscale, tale contributo non assume rilevanza per espressa previsione normativa contenuta nell'articolo 25, comma 7, D.L. 34/2020. Il contributo, pertanto:

- non concorre alla formazione di reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi d'impresa;
- non è assoggettato a ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, comma 2, D.P.R. 600/1073, così come precisato dall'Agenzia Entrate.

A sostegno dei settori maggiormente colpiti, tra cui ristorazione ed esercenti attività di vendita di beni e servizi nei centri storici turistici, è attesa l'emanazione di un ulteriore contributo, il c.d. "bonus ristorazione". Anche tale contributo rappresenterà un vero e proprio contributo in conto esercizio, poiché volto alla riduzione dei costi sostenuti nonché all'integrazione dei ricavi realizzati. Anche per il "bonus ristorazione" varrà l'irrelevanza fiscale sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini dell'IRAP.

#### **CREDITO D'IMPOSTA NEGOZI E BOTTEGHE**

L'articolo 26, D.L. 34/2020, ha introdotto un ulteriore misura a sostegno della liquidità dei contribuenti nella forma del c.d. "bonus locazione". Il contributo, costituito da un vero e proprio credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione, leasing o concessione pagato nei mesi di marzo, aprile e maggio, si applica agli immobili ad uso non abitativo destinati all'esercizio dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico nonché professionale di lavoro autonomo. Il contributo sotto forma di credito d'imposta è utilizzabile a partire dal giorno successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento del canone. Tale bonus è valido e applicabile soltanto a chi avesse subito, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, una diminuzione di almeno il 50% del fatturato o dei compensi percepiti rispetto al fatturato o ai compensi percepiti negli stessi mesi

dell'anno precedente. Tale agevolazione, infine, è stata riservata solo ai contribuenti con volume di ricavi e compensi, riferiti al 2019, non superiore a 5 milioni di Euro.

Dal punto di vista contabile, il credito d'imposta in questione rappresenta un contributo in conto esercizio, poiché diretto ad integrare i mancati ricavi nonché a sostenere i maggiori costi intervenuti a seguito dell'emergenza epidemiologica. Tale contributo va indicato nella voce A.5 del Conto Economico.

Dal punto di vista fiscale, la norma introdotta con l'articolo 26, D.L. 34/2020, ha espressamente previsto la non rilevanza del contributo stesso ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Ne consegue che, in sede di determinazione della base imponibile, il contribuente dovrà ricordarsi di effettuare una variazione in diminuzione corrispondente all'importo iscritto nella voce A.5 del Conto Economico.

#### **CREDITO D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO E INTERVENTI DI SANIFICAZIONE**

L'articolo 120, D.L. 34/2020, ha previsto un credito d'imposta del 60% a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, in relazione alle spese sostenute nel 2020 per gli interventi diretti alla riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nel limite massimo di 80.000 Euro per ciascun beneficiario.

L'articolo 125, D.L. 34/2020, ha previsto, infine, un credito d'imposta del 60% relativamente alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività medesima nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito in questione era prenotabile mediante procedura telematica resa disponibile sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, entro e non oltre il 30 settembre scorso. La procedura, oltre a richiedere il conteggio effettivo delle spese sostenute fino al 31 agosto 2020, chiedeva anche un calcolo previsionale delle spese previste nell'ultimo quadrimestre del 2020, allo scopo di rendere disponibili eventuali maggiori crediti da parte dello Stato.

Il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale può assumere connotati diversi fra loro, ovvero:

- se proveniente dall'acquisto di dispositivi di protezione individuale, può essere classificato come contributo in conto impianti (quindi, come contributo in conto

capitale), in quanto tale credito finanzierebbe un investimento in beni strumentali come, p.e., l'acquisto di un'attrezzatura industriale per la sanificazione degli ambienti di lavoro. In questo caso, il contributo diverrebbe contabilizzabile mediante il metodo indiretto, ovvero con la rilevazione di un risconto passivo a quote costanti pari alla durata del periodo di ammortamento del cespite a cui si riferisce, oppure mediante metodo diretto, ovvero a diretta diminuzione del valore del bene in relazione al cui acquisto è stato erogato;

- se proveniente dalla realizzazione di interventi di sanificazione degli ambienti o delle attrezzature di lavoro, senza che tale spesa si configuri nell'acquisto di un bene, il credito d'imposta in questione può essere considerato come contributo in conto esercizio, con la rilevazione diretta a Conto Economico, voce A.5.

Tenuto conto che il credito per la sanificazione degli ambienti di lavoro e/o delle attrezzature utilizzate nell'attività non è imponibile ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, risulta più semplice, qualora si trattasse di un contributo in conto impianti, la sua contabilizzazione mediante metodo diretto, adottando una variazione in diminuzione dell'ammontare iscritto tra i ricavi.

Viceversa, qualora il credito assuma la natura di contributo in conto esercizio ovvero si realizzi in una diretta integrazione dei costi sostenuti e dei mancati ricavi, allo stesso dovrà essere riservato il medesimo trattamento fiscale del contributo in conto impianti, intervenendo con una riduzione in diminuzione dell'ammontare iscritto tra i ricavi.

Si ricorda, tuttavia, che per espressa previsione normativa il credito d'imposta per gli interventi di adeguamento degli ambienti di lavoro aperti al pubblico è imponibile sia ai fini delle imposte dirette che dell'IRAP.

## L'Approfondimento – 3

### **Gli interpelli dell'Agenzia dell'Entrate del mese di settembre – terza parte**

---

di Francesco Burzacchi

#### **PREMESSA**

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di settembre 2020, dall'Agenzia delle Entrate.

#### **INTERPELLO N. 356 DEL 15/09/2020 – CREDITO D'IMPOSTA PER STANZA IN SUBLOCAZIONE UTILIZZATA DA PROFESSIONISTA**

L'istante che ha sottoscritto un contratto di sublocazione per una stanza adibita all'esercizio della propria attività professionale, chiede chiarimenti circa la possibilità di fruire del credito d'imposta di cui all'art. 28, D.L. n. 34/2000. L'istante evidenzia di aver subito nei mesi di aprile e maggio 2020, in conseguenza dell'emergenza da Covid-19, drastiche contrazioni dei redditi derivanti dalla propria attività professionale, che hanno comportato una riduzione in misura superiore al 50% rispetto ai corrispondenti mesi di aprile e maggio 2019. L'Agenzia delle Entrate conferma all'istante che potrà accedere al beneficio previsto dall'art. 28 del Decreto Rilancio, avendo stipulato un contratto di sublocazione disciplinato dalla Legge n. 392 del 1978.

#### **INTERPELLI N. 361 E 362 DEL 16/09/2020 – CREDITO D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO LUOGHI DI LAVORO**

L'istante, al fine di rispettare le norme finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19, intende effettuare una serie di investimenti in attrezzature/impianti e finalizzati alla modifica del luogo di lavoro. Fornendo una lista dettagliata delle misure che intende mettere in atto, chiede di sapere quali effettivamente siano agevolabili ai sensi dall'art. 120 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 Decreto Rilancio. L'Agenzia delle Entrate, premettendo che la citata norma ha introdotto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, su richiesta dell'istante chiarisce come siano agevolabili gli interventi edili per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi

comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza. Sono agevolabili gli acquisti di apparecchiature per il controllo della temperatura quali termoscanner. Sono agevolabili le spese edilizie sostenute per il ripristino della pavimentazione degli ambienti nei quali risulta danneggiata la pavimentazione a seguito della rimodulazione degli spazi, le spese di rifacimento dell'impianto elettrico, compromesso dallo spostamento delle pareti interne a seguito sempre della rimodulazione degli spazi. Al contrario non rientrano tra gli interventi agevolabili le spese sostenute per l'acquisto di un compattatore, per l'installazione di un impianto di condizionamento/areazione e per l'installazione di un montacarichi, non essendo riconducibili né agli interventi edilizi, né agli interventi per l'acquisto di arredi di sicurezza. Non risulta inoltre agevolabile l'acquisto e l'installazione di un ulteriore ascensore.

**INTERPELLO N. 368 DEL 17/09/2020 – RACCOLTA FONDI PER ISCRITTI DI FEDERAZIONE PROFESSIONALE**

La Federazione istante che dichiara di essere un ente pubblico subsidiario dello Stato, intende utilizzare un *Fondo di Solidarietà*, attivato tramite raccolta delle donazioni, per supportare con l'intero ammontare delle donazioni i propri iscritti colpiti da COVID-19 e le loro famiglie. L'istante chiede di sapere, in considerazione di quanto previsto dall'art. 6 del Tuir, quali siano gli obblighi in capo alla stessa in merito all'assoggettamento a ritenuta d'acconto e certificazione degli importi da corrispondere. L'Agenzia delle Entrate, chiarisce all'istante come le somme provenienti dalle donazioni, erogate per supportare i propri iscritti, sulla base delle finalità addotte, sono da considerarsi esentasse e non soggette a ritenute Irpef poiché non sono inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali di cui all'art. 6 del Tuir.

**INTERPELLO N. 377 DEL 18/09/2020 – ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

Tramite il presente interpello, l'istante che dichiara di essere un'associazione tra professionisti, chiede chiarimenti circa la possibilità di richiedere o meno il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25, D.L. n. 34/2020. L'Agenzia delle Entrate chiarisce come, essendo l'associazione istante costituita tra soggetti iscritti all'ente di diritto privato di previdenza obbligatoria, resta esclusa dal contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del Decreto Rilancio.

**INTERPELLO N. 378 DEL 18/09/2020 – SPLIT PAYMENT E RECUPERO DEL VERSAMENTO IVA DUPLICATO**

L'istante, ente pubblico tenuto all'applicazione nei propri acquisti del meccanismo dello split payment di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, chiede chiarimenti su come recuperare un versamento IVA duplicato, eseguito ad un giorno di distanza tramite modello di versamento F24 e con medesimo codice versamento 602E. L'Agenzia delle Entrate chiarisce come nel caso di specie, la duplicazione del versamento IVA mediante il modello F24 non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi che legittimano l'emissione di una nota di variazione ex art. 26 Decreto IVA da parte del fornitore: conseguentemente, l'istante può recuperare l'IVA versata in eccesso all'Erario, scomputando l'importo tramite compensazione nel modello F24 dai versamenti successivi.

**INTERPELLO N. 379 DEL 18/09/2020 – DICHIARAZIONE ED IMPOSTA DI SUCCESSIONE**

L'istante avvocato, in qualità di esecutore testamentario, a cui il *de cuius* ha destinato un legato in denaro dipendente dal risultato della liquidazione dei beni ereditari, chiede all'Agenzia delle Entrate se possa essere sospesa la liquidazione dell'imposta di successione relativamente ai cespiti dalla cui vendita si ricaveranno le somme di denaro da distribuire ai legatari. L'Agenzia delle Entrate non concorda con l'istante fornendo indicazioni circa la necessita di liquidare l'intera imposta derivante dalla dichiarazione di successione. Successivamente, quando all'esito del compimento della vendita il diritto di credito dei legatari avrà acquisito il carattere della esigibilità e della liquidità, l'esecutore testamentario o i legatari dovranno presentare una dichiarazione integrativa, indicando il ricavato della vendita pro-quota e, la relativa imposta di successione, sarà riliquidata ai sensi dell'art. 28, co.6, del TUS.

**INTERPELLO N. 388 DEL 22/09/2020 – CEDOLARE SECCA ED IMMOBILI AD USO COMMERCIALE**

Con il presente interpello l'istante, rimasta unica dante causa di un contratto di locazione, chiarisce come il contratto di locazione relativo ad un immobile il cui classamento catastale è cambiato da C/3 a C/1, si è rinnovato nel 2019. L'istante che ha avuto parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate circa la possibilità di opzione per la cedolare secca in virtù della nuova classificazione catastale dell'immobile, del rinnovo avvenuto nel 2019 e della circostanza che il locale abbia una dimensione inferiore a 600 mq ma, che non ha optato per la cedolare secca nel 2019, chiede se può ancora optare per il regime agevolato nelle annualità successive. L'Agenzia delle Entrate rilascia all'istante parere

favorevole, chiarendo però, come sia necessaria, la presentazione del modello RLI entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro relativa alla seconda annualità contrattuale.

#### **INTERPELLO N. 394 DEL 23/09/2020 – ACCESSO AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

Con il presente interpello, l'istante dichiara di essere contemporaneamente lavoratore dipendente con iscrizione alla gestione Inps ordinaria e, professionista iscritto all'Albo O.D.C.E.C. e obbligato all'iscrizione alla Cassa di Previdenza dei Ragionieri e Periti Contabili. Non avendo avuto diritto l'istante al contributo di cui all'art. 44, D.L. n.18/2020 richiesto alla cassa previdenziale obbligatoria privata in quanto non iscritto in via esclusiva, chiede se gli possa spettare il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del D.L. n. 34/2020. L'Agenzia delle Entrate chiarisce come la circostanza che l'istante sia contemporaneamente lavoratore autonomo e lavoratore dipendente non preclude, di per sé, la possibilità di accedere al contributo in argomento. Tuttavia, restano fuori dall'ambito soggettivo di applicazione del beneficio i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Conseguentemente, nel caso in esame, l'istante non può accedere al beneficio in quanto iscritto alla Cassa di Previdenza dei Ragionieri e Periti Contabili.

#### **INTERPELLO N. 395 DEL 23/09/2020 – TRATTAMENTO FISCALE DELL'INDENNITÀ ASSISTENZIALE STRAORDINARIA COVID-19**

Con il presente interpello, l'istante Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza, ente associativo senza scopo di lucro e non commerciale, con personalità giuridica di diritto privato, illustra di aver adottato dei provvedimenti a supporto dei propri iscritti, deliberando l'adozione di un'indennità assistenziale straordinaria Covid-19 per tutti quegli iscritti che hanno subito a causa del Covid-19 un ricovero ospedaliero. Ciò posto, l'Ente, in qualità di sostituto d'imposta, chiede di sapere quale sia il trattamento fiscale applicabile, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche per le indennità illustrate. L'Agenzia delle Entrate, sulla base di quanto rappresentato chiarisce come tale indennità costituisce prestazione di tipo assistenziale riconducibile tra quelle previste dal Regolamento dell'Ente e, conseguentemente, non rileva sotto il profilo fiscale ai sensi dell'art. 6, co. 2, del TUIR, non essendo riconducibile ad alcuna categoria di redditi.

**INTERPELLO N. 398 DEL 23/09/2020 – CAUSE OSTATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REGIME FORFETTARIO**

Con il presente interpello, l'istante chiede di sapere se ai fini del superamento dei 30.000 euro quale causa ostativa di accesso al Forfettario, concorrano anche i premi di risultato ricevuti dal dipendente. L'Agenzia delle Entrate, premettendo che sulla questione posta sono stati forniti chiarimenti in merito con risoluzione n. 7/E dell'11 febbraio 2020, chiarisce che ai fini della determinazione del limite di 30.000 euro rilevino anche i premi di risultato in quanto somme percepite in via ordinaria dall'istante nell'ambito della prestazione lavorativa fornita.

**INTERPELLO N. 408 DEL 24/09/2020 - SUPERBONUS**

L'istante che intende usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 119 del Decreto Rilancio, dichiara di essere proprietario di un appartamento facente parte di un immobile a quattro piani, con due unità abitative per piano e che l'assemblea condominiale non è interessata ad eseguire i lavori per l'efficientamento energetico mediante l'isolamento termico. Date le premesse, l'istante chiede di sapere se può avvalersi dell'agevolazione con riferimento al cappotto termico realizzato limitatamente al proprio appartamento. L'Agenzia delle Entrate chiarisce all'istante che per poter fruire del Superbonus, l'intervento deve riguardare una superficie superiore al 25% della superficie dell'intero edificio e deve essere assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche.

# L'angolo Informatico

## I sistemi di sicurezza dei sistemi informativi

---

di Daniele Ziantoni

In questo articolo vogliamo introdurre alcune nozioni in merito ai sistemi di sicurezza dei sistemi informativi dello studio.

Vogliamo trattare, in particolare, non solo i sistemi di sicurezza del sistema informativo inteso come insieme degli strumenti informatici veri e propri ma anche delle procedure dei soggetti che operano con il medesimo, in quanto dipende dalla loro operatività il corretto utilizzo.

In questa prima parte, in particolare, ha lo scopo di trattare delle funzioni messe a disposizione dall'intero sistema informativo aziendale il cui scopo è quello di proteggere i dati e impedirne l'accesso o la lettura ai soggetti non autorizzati.

Gli strumenti sono multipli e non si limitano solo a proteggere la rete interna dall'attacco degli hacker (o più in generale dei soggetti non autorizzati) provenienti dalla rete esterna (il mondo di internet per intenderci) ma anche l'accesso di soggetti non autorizzati all'interno della nostra struttura.

Nell'analisi si procederà ad analizzare gli strumenti messi a disposizione partendo dall'accesso esterno alla rete ai rischi connessi a quelli interni.

### IL FIREWALL

Come accennato negli articoli precedenti un primo strumento di protezione è composto dal firewall, in questo modo viene creata una prima barriera che impedisce un accesso forzoso al sistema interno.

Questo strumento ha, tuttavia, delle limitazioni. Per prima cosa è soggetto ad una rapida obsolescenza e l'implementazione per garantire una maggiore sicurezza necessita di un maggior dispendio economico.

In sostanza maggiore sicurezza vuol dire maggior costo da sostenere.

Per prassi la spesa "coerente" è parametrata alle dimensioni della struttura.

L'obsolescenza è data in quanto sono strumenti che si impediscono l'accesso, ma questa barriera è basata su strumenti fisico-logici non aggiornabili. I soggetti malintenzionati, che volessero accedere al sistema, sono in grado di reperire la struttura progettuale del firewall per poterla studiare e quindi capire come "aggirare" i blocchi.

Per fare un esempio è come se dei ladri che volessero entrare nel caveau di una banca, cerchino di reperire i disegni costruttivi e degli impianti di sicurezza, per poi poter studiare un piano per aggirarli.

Uno strumento per poter aggirare il firewall e quindi accedere consiste nell'installare uno strumento "interno" che consenta di imbrogliare il firewall. In questi casi all'interno della rete è presente un virus che apre una porta che viene "nascosta" e consentirà quindi l'accesso agli hacker.

Ma come riescono ad entrare questi virus nella struttura aziendale?

Per poter accedere al sistema questi virus devono utilizzare dei canali approvati dal sistema e quindi sottoposti ai relativi controlli. In questi casi il virus cerca di mascherarsi e nascondersi. Il più delle volte è un allegato ad una mail.

Un altro metodo per accedere al sistema è quello di conoscere le credenziali di accesso allo strumento di blocco per poter modificare i permessi. Infatti il firewall come anche il modem o qualsiasi altro strumento necessita di username e password.

Va da se che se vengono lasciati quelli di default per un malintenzionato è molto più semplice accedere e modificare le impostazioni per creare degli accessi nascosti.

## **ANTIVIRUS**

Altro importante strumento è l'antivirus.

Come detto poc'anzi è grazie ai virus che molti hacker riescono ad accedere al sistema informatico della struttura. Scopo dell'antivirus è trovare questi elementi ed eliminarli. Svolge quindi il ruolo di sorvegliante interno.

L'antivirus basa la sua ricerca su un database aggiornato di continuo; quindi è di fondamentale importanza che venga sempre aggiornata la licenza così da poter consentire l'aggiornamento ed il monitoraggio del sistema.

Si ricorda che questo strumento così come il firewall fa parte della dotazione minima prevista dalla norma per la sicurezza dei dati.

## **PROTOCOLLI HTTPS**

Quando si naviga in internet molte volte si accedono a siti che utilizzano il protocollo HTTPS. Il protocollo http l'abbiamo già visto in precedenza. Si ricorda che è quel protocollo che consente al computer di interpretare i dati trasmessi dal sito web.

La S sta per secure, ovvero viene implementato un protocollo che ha lo scopo di crittografare il contenuto delle pagine web provenienti dal server di origine per essere poi ricostruito sul pc ricevente.

E' facile trovare questi protocolli accedendo a siti web con aree riservate quali istituti di credito, email web etc

Sarebbe buona norma prestare attenzione quando si naviga in quanto alcuni siti web "fasulli" che ne replicano al fine di reperire informazioni sensibili non utilizzano quel protocollo svelando così la "fasullità" del sito.

In altri casi è semplicemente la mancanza di volontà da parte del proprietario del sito di non istituire questi protocolli.

Ma perché utilizzare questi protocolli?

Qualora non vi sia un protocollo secure, i dati possono essere intercettati e permettere quindi al soggetto di leggere le informazioni eventualmente ricevute o trasmesse.

Facciamo un esempio.

Agli inizi delle trasmissioni telefoniche (e prima ancora quelle telegrafiche) bastava che un soggetto si allacciasse ai cavi telefonici con un telefono e poteva ascoltare quello che due persone si dicevano. Tuttavia se parlano in codice questi ultimi non si devono preoccupare di essere intercettati in quanto il malintenzionato non riuscirebbe a capirne il significato.

Il principio dei protocolli http e HTTPS è il medesimo.

Passiamo ora ai sistemi di controllo degli accessi da adottare nell'uso del S.O.

Per prassi e semplicità di scrittura dell'articolo si suppone che venga utilizzato il sistema operativo della Microsoft, ovvero Windows (nelle sue diverse versioni).

### **PASSWORD DI ACCESSO**

Cosa fondamentale e importante. Nonostante sembri scontato ancora molte realtà persistono a non adottare questo requisito minimo di sicurezza.

La password però deve avere determinate caratteristiche, quali la lunghezza dei caratteri, che contengano maiuscolo, minuscole, numeri e caratteri speciali.

E' inoltre fondamentale che la password venga modificata periodicamente. Si fa presente che esistono sistemi molto semplici per verificare se è stata cambiata.

In Windows 10 questa impostazione è stata modificata e mentre prima era di default ora bisogna impostare ogni quanto tot si cambi.

C'è inoltre da considerare il fatto che la password di accesso deve essere richiesta non solo in fase di accensione, ma deve essere prevista anche al momento di stand-by del computer stesso.

Con l'introduzione dello smartphone o del tablet, sono state introdotti anche altri sistemi di "blocco" dell'accesso quale PIN oppure riconoscimento di dato biometrico, viso o impronta digitale. Si vedono sempre più dispositivi dove questa funzione viene disabilitata.

Riteniamo molto utile ricordare che, qualora il device sia utilizzato per l'accesso ad informazioni aziendali (quindi anche il solo accesso alle mail) non deve essere assolutamente privato di questi blocchi in quanto assimilabile ad un pc desktop.

Le password di accesso sono utili, inoltre, per proteggere i dati anche da soggetti non autorizzati all'interno della propria struttura. Ecco che, a parità di "diritti" concessi all'utente dall'amministratore di sistema, alcune cartelle possono essere protette con password così da consentirne l'accesso solo ai soggetti realmente autorizzati.

#### **ACCESSO AL WI-FI DELLA RETE AZIENDALE**

Fino a questo momento abbiamo parlato di password del pc desktop o del tablet o cellulare. Tuttavia all'interno dello studio esistono altri strumenti che devono essere procedetti da password.

Alcuni li abbiamo già visti in quanto trattasi di router e firewall. Un altro componente fondamentale è il WI-FI. Questo sistema di trasmissione dei dati è molto comodo e raggiunge velocità molto elevate. Tuttavia ha una grossa debolezza, ovvero che se non adeguatamente protetto rappresenta un ottimo punto di accesso alla rete aziendale.

A tal fine è necessario dotare il wifi di una password di tipo "forte" ovvero composta di una lunghezza di caratteri e di tipologia adeguati. Inoltre è caldamente raccomandato di non usare parole comuni ma generare una password casuale.

Anche qui, come già avviene per il firewall, l'access point è dotato di un programma interno che consente di impostare i vari permessi nonché le password. Anche qui in fase di configurazione le credenziali "base" devono essere modificate, in quanto come già avviene per il firewall, un malintenzionato che riuscisse ad accedere alla rete, potrebbe crearsi un accesso sicuro e nascosto.

Si fa presente che la password del wi-fi dovrebbe essere periodicamente cambiata.

## **ATTACCO CON ACCESSO FISICO**

Fino a questo momento si è parlato di attacchi alla rete aziendale di tipo informatico.

Un'altra forma è l'attacco di tipo fisico. Ovvero soggetti malintenzionati che fisicamente entrano nella stanza e sottraggono il dispositivo.

Ecco perché alcune specifiche componenti dovrebbero essere isolate dal resto dell'azienda e poste in locali difficilmente accessibili.

Alcune di queste componenti sono il server e i dischi di backup.

Si fa presente che le norme che tutelano i dati, stabiliscono che tutti i sistemi informatici devono essere adeguatamente protetti anche dagli accessi fisici alla sede.

Esempio:

Dei ladri cercano di accedere alla sede aziendale. Sottraggono tutti i dispositivi. Il titolare deve dimostrare di aver preso tutte le precauzioni perché ciò non avvenisse come sbarre alle finestre, vetro antitrusione, allarme etc.

Ovviamente è impensabile che tutti gli studi mettano in campo tutto ciò. Anche qui la norma deve essere parametrata alla realtà aziendale, ad esempio se si è localizzati all'ultimo piano le sbarre o i vetri antitrusioni sono superflui. Semmai sarebbe più importante una porta blindata.

Ma il più delle volte è certificare chi è in possesso delle chiavi per poter accedere ai locali. Anche qui deve essere tenuta un'apposita lista.

## Le prossime scadenze



20 ottobre 2020

### **OPERATORI COMMERCIALI EXTRACOMUNITARI**

Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini Iva che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici devono trasmettere in via telematica mediante il portale MOSS la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente contestualmente effettuare il versamento dell'Iva dovuta. L'obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni.

### **IMPOSTA DI BOLLO - FATTURA ELETTRONICA**

Termine di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 3° trimestre 2020.

25 ottobre 2020

### **MODELLO 730**

Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.

### **INTRASTAT**

Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi relativi al mese precedente. Entro tale termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.

30 ottobre 2020

### **MODELLO REDDITI**

Il governo si è impegnato a sostenere nell'interlocuzione con il Parlamento un emendamento al D.L. 104/2020 che preveda per i contribuenti che hanno registrato nel primo semestre 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 33% la possibilità di effettuare il pagamento entro venerdì 30.10 con la sola maggiorazione dello 0,8%.

---

### **CONTRATTI DI LOCAZIONE**

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° del mese e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

---

31 ottobre 2020

### **MODELLO 770**

Termine di trasmissione telematica diretta o mediante intermediari della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

---

### **CERTIFICAZIONE UNICA**

Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2019 contenenti esclusivamente redditi esenti e non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

---

### **MODELLO REDDITI 2020**

I soggetti non titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.

---

### **IVA - RIMBORSI**

Termine ultimo per la presentazione in via telematica all'ufficio competente della domanda di rimborso o di utilizzo in compensazione dell'imposta a credito relativa al 3° trimestre 2020 da parte dei soggetti di cui art. 38-bis c. 2 D.P.R. 26.10.1972 n. 633.

---

### **ESTEROMETRO**

Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute riferite al trimestre precedente.

---

### **INPS - UNIEMENS**

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le

---

---

retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti per i collaboratori non che per i lavoratori dello spettacolo e dello sport riferite al mese precedente.

---

#### **LIBRO UNICO DEL LAVORO**

Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.

---

#### **AGENTI**

Termine ultimo per la consegna all'agente da parte del preponente dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.

---

#### **AUTOTRASPORTATORI - ACCISE**

Termine entro il quale le imprese di autotrasporto devono presentare la richiesta di rimborso delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 3° trimestre 2020.

---

#### **VENDITA BENI ONLINE**

Termine invio della comunicazione relativa alle vendite di beni online effettuate nel trimestre precedente da parte di coloro che gestendo un'interfaccia elettronica ovvero mercati virtuali, piattaforme digitali, portali ecc. facilitano le vendite a distanza online (Prov. Ag. Entrate 31.07.2019).

---

#### **ENTI NO PROFIT – BILANCIO (ART. 35 D.L. 18/2020)**

Entro il 31.10.2020 ETS, associazioni e fondazioni approvano il bilancio/rendiconto 2019 anche in deroga alle disposizioni di legge, regolamento o statuto.

---

#### **ENTI NO PROFIT – ENTI NON PROFIT (ART. 35 D.L. 18/2020)**

Termine di adeguamento degli statuti di Onlus, Odv e Aps al Codice del Terzo settore, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

---